Accordo di libero scambio

Dal 1° gennaio 2021, l'accordo di libero scambio Svizzera-UE non è più applicabile al Regno Unito. L'accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito mantiene a livello bilaterale diritti e doveri reciproci sanciti nell'accordo di libero scambio Svizzera-UE dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Pertanto, le disposizioni dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE (compreso il protocollo n. 2 relativo al commercio di prodotti agricoli trasformati) sono state riprese all'interno di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciò significa che è stato possibile mantenere il regime doganale preferenziale vigente prima del 1° gennaio 2021 nelle relazioni Svizzera-Regno Unito. Esso comprende l'esenzione da dazi doganali per i prodotti industriali (prodotti originali di cui ai capitoli 25–97 SA, ad eccezione di alcuni prodotti di cui ai capitoli sulle tariffe doganali 35 e 38) nonché il trattamento preferenziale di prodotti agricoli trasformati e non trasformati.

In merito al protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE (norme di origine) si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell'accordo.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Circolazione internazionale delle merci

info.afwa@seco.admin.ch

+41 58 469 6038

Norme di origine preferenziali (protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio)

Per maggiori informazioni: AFD Circolare accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DFF/AFD, Sezione Accordi di libero scambio e accordi doganali

ralf.aeschbacher@ezv.admin.ch

+41 58 462 5328

Scambio di merci con l'Irlanda del Nord

Salvo diverso accordo tra UE e Regno Unito, il Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord (Protocollo NI) negoziato tra il Regno Unito e l'UE verrà applicato. Conformemente al Protocollo NI, l'Irlanda del Nord continuerà a doversi attenere ad alcune normative UE (in particolare quelle relative allo scambio di merci). Alcune merci introdotte in Irlanda del Nord saranno soggette al Codice doganale dell'Unione. Ad esempio, l'articolo 5 del Protocollo NI, prevede che per le merci importate in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito e per le quali sussiste il rischio che vengano trasferite nell'UE in un secondo momento saranno imposti i dazi doganali di cui al Codice doganale dell'Unione (regolamento UE 952/2013).

Conformemente al Protocollo NI, l'Irlanda del Nord fa parte a pieno titolo del territorio doganale del Regno Unito: essa è dunque soggetta all'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Il Protocollo NI è consultabile al seguente link: New Protocol on Ireland/Northern Ireland and Political Declaration

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Circolazione internazionale delle merci

info.afwa@seco.admin.ch

+41 58 469 6038

Agevolazioni doganali e sicurezza doganale

Per le aziende svizzere risultano i seguenti cambiamenti:

- fino a quando il Regno Unito e l'UE non stipuleranno un accordo analogo a quello tra la Svizzera e l'UE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale[1], il Regno Unito non farà più parte dello spazio di sicurezza comune tra Svizzera, Norvegia e UE e avrà lo status di Paese terzo;
- le spedizioni di merci dalla Svizzera al Regno Unito per via terrestre e aerea devono essere dichiarate in anticipo all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera come avviene per le spedizioni negli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza vengono effettuati preliminarmente in Svizzera;
- dal 1° gennaio 2022, le importazioni nel Regno Unito saranno soggette alle cosiddette «safety and security declarations». Per tutti i dettagli rimandiamo al documento Border Operating Model (punto 3.1.5);
- per le spedizioni per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera, al momento dell'ingresso nel suo territorio, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, l'UE richiede una predichiarazione e svolge eventuali controlli di sicurezza. Poiché una volta entrate nell'UE le merci si trovano già nello spazio di sicurezza, al momento dell'importazione in Svizzera non sono necessarie ulteriori procedure doganali;
- le spedizioni per via aerea dal Regno Unito in Svizzera devono essere dichiarate in anticipo all'AFD prima di varcare la frontiera come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza vengono effettuati dopo l'arrivo in Svizzera delle merci. Non sono invece necessari controlli in caso di spedizione successiva nell'UE da un aeroporto svizzero;
- la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso un accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento dello status di AEO, entrato in vigore il 1° settembre 2021. Maggiori informazioni sullo status di AEO si trovano qui.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DFF/AFD, Sezione Accordi di libero scambio e accordi doganali

stephan.mebold@ezv.admin.ch

+41 58 462 6524

---

[1] RS 0.631.242.05

Assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria internazionale in ambito doganale

I seguenti accordi continuano ad applicarsi allo stesso modo nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito:

- l'accordo del 2004 tra la Svizzera e l'UE sulla lotta contro la frode[2];
- il protocollo supplementare tra la Svizzera e l'UE relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale[3];
- nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (per gli affari riguardanti il diritto doganale): la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale[4] e il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale[5].

Questo significa concretamente che non vi sono stati cambiamenti per quanto riguarda l'Amministrazione, i privati e le imprese in materia di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria internazionale.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DFF/AFD, Ambito direzionale Perseguimento penale, decisioni penali

blaise.marclay@ezv.admin.ch

+41 58 463 1542

DFGP/UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

christian.sager@bj.admin.ch

+41 58 462 4367

---

[2] RS 0.351.926.81

[3] RS 0.632.401.02

[4] RS 0.351.1

[5] RS 0.351.12

Riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, l'accordo tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA Svizzera-UE)[6] non si applica più al commercio bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. Da allora, la Svizzera ha potuto concludere due MRA con il Regno Unito che coprono otto dei settori coperti dall'MRA Svizzera-UE. Ulteriori informazioni su questo tema e in particolare sui settori coperti sono disponibili su questo link.

Le esportazioni svizzere verso il Regno Unito devono essere conformi alle normative di quest'ultimo. Le esportazioni dal Regno Unito verso la Svizzera devono essere conformi alle normative di quest'ultima.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

thg@seco.admin.ch

+41 58 464 07 60

Misura unilaterale del Regno Unito

Il Regno Unito continua a riconoscere gli attuali requisiti dell'UE e le procedure di valutazione della conformità, compresi i marchi CE e gli epsilon rovesciati per 21 normative di prodotti, elencate sul sito web del governo britannico. Pertanto, quando i prodotti in questi settori sono stati valutati da organismi svizzeri riconosciuti dal MRA Svizzera-UE, continueranno a essere riconosciuti in Gran Bretagna..

[6] RS 0.946.526.81

Misura unilaterale della Svizzera

Al fine di evitare per quanto possibile una perturbazione dell'importazione di merci dal Regno Unito, le autorità svizzere riconoscono il valore probatorio dei rapporti di prova e dei certificati di conformità rilasciati da organismi del Regno Unito. Questa misura si applica a 9 settori di prodotti industriali i cui requisiti tecnici tra la Svizzera e l'UE sono considerati equivalenti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA. Ai fini di sicurezza giuridica, questa misura era e rimane limitata nel tempo; tuttavia, è stata riesaminata e prorogata a intervalli irregolari. Per aumentare la prevedibilità di eventuali ulteriori proroghe e la stabilità della misura, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato di stabilire le date in cui questa misura sarà rivista e, se necessario, prorogata in futuro.

Il campo di applicazione della prassi ufficiale è limitato esclusivamente all'importazione in Svizzera di prodotti che non sono oggetto di una valutazione di conformità UE dal Regno Unito.

Le autorità svizzere indicate di seguito,

CONSIDERANDO (1) che le procedure di prova o di valutazione della conformità del Regno Unito soddisfano i requisiti svizzeri; (2) che gli organismi del Regno Unito possiedono qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera e (3) che il Regno Unito ha adottato alcune misure unilaterali a beneficio degli operatori svizzeri,

RICONOSCERANNORICONOSCONO i rapporti di prova o i certificati di conformità stabiliti da un organismo di valutazione della conformità britannico

- che era riconosciuto ai sensi dell'Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l'UE (MRA; RS 0.946.526.81) il 31 dicembre 2020,
- che era attivo a tale data in virtù delle seguenti legislazioni, riconosciute come equivalenti ai requisiti svizzeri ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del MRA, e
- era accreditato al momento dell'emissione del rapporto di prova o del certificato di conformità.

CONCLUDONO che, in caso di modifiche giuridiche significative in questi settori in Svizzera o nel Regno Unito, la misura nel settore interessato è annullata senza precondizioni,

RIESAMINANO la misura alle date elencate di seguito (la cosiddetta data di riesame) per determinare se può continuare a essere mantenuta, poiché in queste date le modifiche legali nell'UE possono avere un impatto sul diritto svizzero e/o britannico:

DATA DI RIESAME	INNESCO	SETTORI COINVOLTI
31 marzo 2026	- Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (IA) - Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli	Giocattoli, prodotti con componenti IA

31 marzo 2027	- Regolamento UE sulle macchine - Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Ecodesign)	Tutti i settori, in particolare quello delle machine

SI RISERVANO il diritto di rivedere la misura in altri momenti, qualora si verifichino modifiche legislative che influiscano sui settori coperti da questa misura o ne influenzino l'attuazione,

NOTIFICANO l'annullamento della misura e il/i settore/i interessato/i tre mesi prima della sua scadenza.

Macchine

Secondo la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Dispositivi di protezione individuale

Secondo il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Giocattoli

Secondo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/725 della Commissione (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, unità Accesso al mercato

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Apparecchi a gas

Secondo il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Recipienti a pressione e attrezzature a pressione

Secondo la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45) *e* la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Secondo la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale dell'energia, unità Diritto in materia di elettricità e delle acque

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Trattori agricoli o forestali

Secondo il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Ascensori

Secondo la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)

Autorità competente in Svizzera: Segreteria di Stato dell'economia, unità Sicurezza dei prodotti

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Impianti a fune

Secondo il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1)

Autorità competente in Svizzera: Ufficio federale dei trasporti, unità Diritto

Organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti: vedi lista sottostante

Lista degli organismi britannici di valutazione della conformità riconosciuti

Il Regno Unito ha prolungato la sua misura unilaterale a tempo indeterminato in 21 settori di prodotti, ad eccezione dei trattori agricoli e forestali, per i quali la misura è anche stata prolungata ma in misura limitata fino al 31 dicembre 2027. Le prescrizioni tecniche del Regno Unito relative all'immissione in commercio non sono cambiate dal 1° gennaio 2021 nei 9 settori o non sono cambiate in modo da discostarsi dalla legislazione svizzera. Anche la Svizzera proroga quindi la sua misura al 31 marzo 2026 e la prorogherà successivamente ogni anno in assenza di modifiche legislative. I prodotti immessi sul mercato svizzero secondo questa prassi ufficiale possono recare la marcatura secondo la legislazione del Regno Unito («UKCA») se soddisfano i requisiti del Regno Unito.

Le disposizioni del MRA tra la Svizzera e l'UE per la commercializzazione di prodotti dall'UE alla Svizzera rimangono invariate.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Servizi specializzati economia esterna, Misure non tariffarie

thg@seco.admin.ch

+41 58 464 07 60

Commercio di prodotti agricoli

Dal 1° gennaio 2021 l'accordo agricolo Svizzera-UE[7] non è più applicabile al Regno Unito. L'accordo commerciale tra Svizzera e Regno unito mantiene, nei limiti del possibile, a livello bilaterale i diritti e i doveri reciproci sanciti dall'accordo agricolo Svizzera-UE.

Per i diversi settori (allegati) dell'accordo agricolo vi sono diversi tipi di conseguenze.

Accordo agricolo, allegati 1–3, 7–10, 12

Nei settori dell'accordo agricolo Svizzera-UE che non si basano sull'armonizzazione giuridica o sul riconoscimento dell'equivalenza normativa tra la Svizzera e l'UE (contingenti tariffari, libero scambio di formaggio, indicazioni geografiche, vini e bevande alcoliche, norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) è stato possibile concordare con il Regno Unito soluzioni bilaterali che fanno riferimento all'accordo agricolo Svizzera-UE. In questi settori le relazioni commerciali possono essere portate avanti secondo la prassi vigente prima del 1° gennaio.

Una soluzione (limitata nel tempo) è stata raggiunta per l'allegato 9 dell'accordo agricolo CH-UE a proposito dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari di produzione biologica. È dunque garantito il commercio senza ostacoli a partire dal momento dell'uscita del Regno Unito dall'UE fino alla fine del 2022. Avendo ripreso le prescrizioni legali dell'UE, il Regno Unito continua a riconoscere e a considerare equivalenti le prescrizioni svizzere. Dal canto suo, la Svizzera riconosce i servizi di controllo del Regno Unito che continueranno a controllare e certificare in base alle principali disposizioni UE. I due Paesi si adopereranno per trovare una soluzione a lungo termine in questo ambito.

Le norme di origine applicabili agli allegati 1–3 dell'accordo agricolo rimandano al protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio (si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE).

Accordo agricolo, allegati 4–6

Alla luce dell'armonizzazione giuridica e del riconoscimento della conformità delle legislazioni tra la Svizzera e l'UE nei settori non tariffari, non è stato possibile mantenere lo status quo precedente per quanto riguarda questi allegati (settore fitosanitario, alimentazione degli animali, sementi). Ciò significa che le importazioni dal Regno Unito nel settore dell'alimentazione degli animali sono possibili solo a patto di rispettare le norme vigenti in Svizzera e si limitano agli alimenti per animali commerciabili in Svizzera. Lo stesso vale per il settore delle sementi. Per i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'allegato 5 Parte B dell'ordinanza sulla salute dei vegetali[8] vige l'obbligo di presentare un certificato fitosanitario e quindi di inoltrare una dichiarazione preliminare al Servizio fitosanitario federale e svolgere un controllo fitosanitario al momento dell'arrivo in Svizzera. Tuttavia, per le importazioni che arrivano in Svizzera via terra questi controlli vengono effettuati nello spazio fitosanitario

[7] RS 916.026.81

[8] RS 916.20

comune Svizzera-UE (p. es. in Francia, Belgio o nei Paesi Bassi a seconda del tragitto e del mezzo di trasporto utilizzato), come avviene per le merci provenienti dagli altri Paesi terzi.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/UFAG, settore Relazioni commerciali

isabel.schuler@blw.admin.ch

+41 58 465 47 35

Scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il Regno Unito non fa più parte dello spazio veterinario congiunto Svizzera-UE. L'accordo veterinario e l'allegato 11 dell'accordo agrario[9] non si applicano più al Regno Unito e quest'ultimo ha acquisito lo status di Stato terzo. L'espressione «Stato terzo» designa tutti gli Stati ad eccezione degli Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia. Gli animali e i prodotti di origine animale provenienti dagli Stati terzi possono essere importati in Svizzera solo a determinate condizioni. Le importazioni sono soggette alle regole di importazione dell'UE per gli Stati terzi. Le prescrizioni vigenti relative all'importazione di animali e prodotti di origine animale possono essere consultate sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV):

Gli esportatori devono consultare le istruzioni pubblicate dalle autorità britanniche per quanto riguarda l'importazione di animali, prodotti animali e prodotti alimentari o mangimi ad alto rischio di origine non animale.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

Infodesk USAV

info@blv.admin.ch

+41 58 463 3033

---

[9] RS 916.026.81

Appalti pubblici

Sulla base dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, i diritti e i doveri reciproci su determinati aspetti degli appalti pubblici sanciti dall'accordo bilaterale Svizzera-UE[10] vengono mantenuti a livello bilaterale. Le disposizioni dell'attuale accordo bilaterale Svizzera-UE e dell'accordo OMC sugli appalti pubblici sono state riprese in un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO, Commercio mondiale

wto@seco.admin.ch

+41 58 469 6011

---

[10] RS 0.172.052.68

Mobilità dei prestatori di servizi

Dal 1° gennaio 2021 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Al fine di garantire un accesso reciproco e facilitato al mercato per i prestatori di servizi dopo l'abolizione dell'ALC, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso un accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, SMA). L'accordo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

L'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi tra la Svizzera e il Regno Unito regola l'accesso reciproco e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi. L'accordo prevede che la Svizzera mantenga la procedura di notifica finora applicata per i prestatori di servizi del Regno Unito – già nota negli ambienti economici – per periodi non superiori a 90 giorni all'anno. Da parte del Regno Unito l'apertura del mercato nei confronti della Svizzera avviene tramite l'assunzione di specifici impegni settoriali per i lavoratori distaccati di imprese svizzere e per i prestatori di servizi indipendenti svizzeri (elenco dei settori a partire da pagina 2). Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri anche altre condizioni preferenziali. Ad esempio, possono beneficiare dell'accordo non soltanto i prestatori di servizi con nazionalità svizzera ma anche quelli con residenza permanente in Svizzera. Inoltre, i prestatori di servizi svizzeri non sono soggetti a una verifica della necessità economica per l'accesso al mercato britannico nei settori impegnati e non devono dimostrare di conoscere la lingua inglese. Ai prestatori di servizi svizzeri viene accordato l'accesso per 12 mesi nell'arco di 24 mesi.

Mediante queste condizioni l'accordo consente ai prestatori di servizi svizzeri di continuare a beneficiare di un ampio accesso al mercato del Regno Unito per le prestazioni di servizi contrattuali da parte di persone fisiche. D'altro canto, consente all'economia svizzera di continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende del Regno Unito.

L'accesso al mercato britannico nell'ambito dell'accordo è attualmente limitato a persone che vantano qualifiche di livello universitario o equivalente. Il Regno Unito si è però impegnato in uno scambio di lettere a rivalutare il riconoscimento delle qualifiche professionali svizzere.

La durata di validità dell'accordo è per ora limitata al 31.12.2022, ma le parti contraenti potranno decidere di prolungarla.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/SECO Servizi specializzati economia esterna, Servizi

afdl@seco.admin.ch

+41 58 464 08 67

Accesso al mercato del Regno Unito per i prestatori di servizi distaccati di imprese svizzere e per prestatori di servizi indipendenti svizzeri (*in corsivo* i settori ai quali i prestatori di servizi indipendenti non possono accedere):

- servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero;
- *servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili*;
- *servizi di consulenza fiscale*;
- servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;
- servizi informatici e affini;
- servizi di ricerca e sviluppo;
- *servizi pubblicitari*;
- servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- servizi di consulenza gestionale;
- servizi connessi alla consulenza gestionale;
- *servizi tecnici di prova e di analisi*;
- *servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica*;
- estrazione mineraria;
- *manutenzione e riparazione di navi*;
- *manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario*;
- *manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale*;
- *manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti*;
- *manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse da quelle per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa*;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi postali e di corriere;
- *servizi di ricognizione sul campo*;
- *servizi ambientali*;
- *servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi*;
- *altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari*;
- servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- *servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici*;
- *servizi delle guide turistiche; e*
- servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.